

LE SENTENZE

La Cassazione

La massima ufficiale della sentenza 22 marzo 2024 n. 7772 della sezione I civile: «Tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale secondo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo, quand'anche entrambe relative alle stesse parti e aventi per oggetto il medesimo rapporto, non può aversi alcun contrasto di giudicati, attesa la diversa attitudine alla stabilità dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi, il primo con autorità di giudicato ex articolo 2909 del Codice civile, il secondo con valenza esclusivamente endofallimentare ex articolo 96, sesto comma, della legge fallimentare»

La Corte Ue

Il punto 58 della decisione

della Corte Ue emessa nella causa C-329/21: «Occorre, tuttavia, ricordare l'importanza che riveste, sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell'autorità di cosa giudicata.

Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenza del 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, punto 185 e giurisprudenza ivi citata)».